



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

SEZIONE SECONDA

Avvocato Difensore:

Graglia Federica

Presso:

Graglia Federica

Via Del Tempio Di Giove N. 21 00186 Roma

Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare

(la presente vale come avviso di fissazione udienza)

Si comunica che in data 04/11/2021 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza cautelare numero 6113/2021 con il seguente esito:

Accoglie Fissa Udienza Pubblica Integrazione Del Contraddittorio al 13/07/2022,
sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 9746/2021

Parti	Avvocati
BELLINO MICHELE	Chirulli Piermassimo D'Andrea Patrizio Ivo Ciaccio Valentina

Contro:

Parti	Avvocati
Roma Capitale, ed altri	Graglia Federica

COGLIE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO FISSA UDIENZA PUBBLICA


Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Roma, li' 04/11/2021

l'operatore amministrativo

Publicato il 04/11/2021

N.06113 2021 REG.PROV.CAU.
N. 09746/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9746 del 2021, proposto dal

Dott. Michele Bellino, rappresentato e difeso dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea e Valentina Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto negli uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

Formez Pa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Enzo Macchiaroli, Paolo De Luca, Enrica Stanzani, Ludovica Cesi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

- dell'“Elenco idonei profilo professionale: Istruttore Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio (codice concorso CUIT/RM)” pubblicato in data 30 agosto 2021, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente, relativo al Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C (posizione economica C1), di cui al Bando pubblicato in data 7 agosto 2020 e all' Avviso recante “Modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C (posizione economica C1)”, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto;

per l'accertamento

del diritto alla dichiarazione di idoneità con riferimento al Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C (posizione economica C1) - profilo professionale: Istruttore Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio (codice concorso CUIT/RM)” e, conseguentemente, all'inserimento dell'interessato nel suddetto “Elenco idonei profilo professionale: Istruttore Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio (codice concorso CUIT/RM)”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Forzez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- in base a una sommaria delibazione il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla valutazione del quesito n. 15 (che, tra l'altro, può avere un peso decisivo sull'interesse sostanziale fatto valere in giudizio), il quale, alla luce della sua formulazione, non appare correttamente somministrato, posto che la dicitura "Legge Quadro sui lavori pubblici" sembra oggettivamente richiamare la legge n. 109 del 1994;

- le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all'amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce delle censure prospettate;

Ritenuto altresì che:

- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati che hanno, al contempo, presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che sono stati utilmente collocati nell'elenco degli idonei;

- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

(i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

(viii) l'inserimento sul sito istituzionale di Roma Capitale di un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale raggiungere la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza, che non dovrà essere rimosso, unitamente a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- Roma Capitale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la definizione del giudizio nel merito nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie, nei

limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Spese compensate.

Fissa l'udienza pubblica del 13 luglio 2022 per la decisione della causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Tecchia

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO